

**REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E
GIOVANILI
(del 18 giugno 2007)**

Il Consiglio Comunale di Locarno

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, art. 7 e 11 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni,

risolve:

Art. 1
Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2
Prestazioni

Gli istituti possono prevedere le seguenti prestazioni e attività a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione scuola dell'infanzia;
- b. refezione scuola elementare;
- c. scuola fuori sede;
- d. scuola dell'infanzia a orario prolungato;
- e. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- f. nido dell'infanzia;
- g. colonie.

Art. 3
Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie numerose o di modeste condizioni economiche il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla partecipazione della famiglia.

²Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 4
Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.

Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie

¹Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a. refezione scuola dell'infanzia	da fr. 5.- a fr. 10.- per pasto;
b. refezione scuola elementare	da fr. 5.- a fr. 15.- per pasto;
c. scuola fuori sede	da fr. 20.- a fr. 50.- al giorno;
d. scuola dell'infanzia a orario prolungato	da fr. 5.- a fr. fr. 10.- per ora supplementare di presenza; se a tempo pieno partecipazione secondo lett. f;
e. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)	da fr. 5.- a fr. 10.- per ogni momento;
f. nido dell'infanzia	da fr. 25.- a fr. 110.- al giorno oppure da fr. 19.- a fr. 75.- per mezza giornata di presenza ;
g. colonie	da fr. 100.- a fr. 250.- per settimana.

²Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.

Art. 6
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale il 18 giugno 2007.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128 RE 9837 del 22 agosto 2007.